DECISIONE N. 1478/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

relativa all'introduzione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizstan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994 ai prodotti contemplati dal trattato CECA per tener conto dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che, a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA è pienamente applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Iugoslavia numerosi accordi che prevedevano scambi annuali a dazio nullo di prodotti specifici secondo quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi a lungo termine sulla cooperazione e sugli investimenti che prevedevano la fornitura per molti anni, a dazio nullo, dei prodotti contemplati dal trattato CECA;

considerando che gli accordi della prima categoria, non rinnovati dopo il 31 dicembre 1990, e gli accordi della seconda categoria saranno rinegoziati a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che il processo richiederà un certo tempo;

considerando che i quantitativi o i valori massimi stabiliti in questi accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti e che pertanto la loro inosservanza non può dar luogo a compensazioni da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che, di conseguenza, occorre attenuare, per un periodo transitorio, l'impatto dell'unificazione tedesca su entrambe le categorie di accordi così da evitare gravi ripercussioni per le imprese situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, nell'Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, nel Kazakistan, nel Kirghizstan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, nell'Uzbekistan, in Russia, nel Tagikistan, nel Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che potrebbero compromettere la stabilità delle economie di questi paesi;

considerando che è pertanto opportuno sospendere temporaneamente i dazi doganali applicati ai prodotti contemplati dal trattato CECA originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizstan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oggetto dei summenzionati accordi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e questi paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori massimi ivi stabiliti;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti in questione immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni per determinare l'origine delle merci cui si applicherà la sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà connesse all'applicazione di queste misure e del fatto che alcuni dei loro effetti non sono prevedibili, è opportuno sottolinearne il carattere transitorio e limitarne la durata a un periodo di un anno, che si concluderà il 31 dicembre 1994;

considerando che si è instaurato un regime transitorio analogo fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio [1] e con la decisione n. 3788/90/CECA della Commissione [2], prorogati fino al 31 dicembre 1993 dal regolamento (CEE) n. 1343/93 del Consiglio [3] e dalla decisione n. 1535/93/CECA della Commissione [4];

considerando che è opportuno prevedere misure speciali e la relativa procedura di attuazione per il caso in cui la sospensione temporanea dei dazi rechi o minacci di recare grave pregiudizio a un settore dell'industria comunitaria;

---

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.
[3] GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 151 del 22. 6. 1993, pag. 23.

considerando che la presente decisione implica una deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità della CECA relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità;

considerando che la presente decisione non pregiudica ulteriormente i poteri degli Stati membri in materia di politica commerciale di cui all'articolo 71 del trattato;

considerando che queste misure riguardano unicamente la tariffa doganale e non debbono in nessun caso recare pregiudizio all'applicazione delle misure comunitarie nel quadro della politica commerciale comune;

previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1994, i dazi doganali applicati ai prodotti contemplati dal trattato CECA, compresi i dazi antidumping in vigore il 3 ottobre 1990, sono sospesi per le merci originarie della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizstan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oggetto degli accordi elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 665/94 del Consiglio [1] conclusi tra detti paesi e l'ex Repubblica democratica tedesca — e i cui elementi fondamentali sono stati pubblicati nella comunicazione n. 91/C151/01 del 10 giugno 1991 [2] — a concorrenza dei quantitativi o dei valori massimi ivi stabiliti.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

— l'immissione in libera pratica delle merci in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, dove devono essere consumate o subire una trasformazione che conferisca loro l'origine comunitaria [3];

— a sostegno della dichiarazione d'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle competenti autorità tedesche, attestante che le merci in questione sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione che conferisce loro l'origine comunitaria avvengano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per determinare l'origine dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [4].

Articolo 3

1. Se la sospensione dei dazi di cui all'articolo 1 reca grave pregiudizio, in uno o più Stati membri, ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può porre fine, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, alla sospensione del dazio per i prodotti in questione.

2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982 [5], relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato.

3. Queste misure non pregiudicano l'applicazione delle misure comunitarie nel quadro della politica commerciale comune.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1994.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati menbri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. C 151 del 10. 6. 1991, pag. 1.
[3] Il controllo di questo uso sarà effettuato conformemente alle disposizioni comunitarie pertinenti in materia di utilizzazione per fini particolari [articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92].
[4] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[5] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/93 (GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 1).